

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

**n. 51**

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 16 gennaio 2020)

### INDICE

IANNONE: su un avviso pubblico del Comune di Napoli per l'assegnazione di beni confiscati (4-01845) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) Pag. 1253

---

IANNONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 28 maggio 2019 l'amministrazione comunale di Napoli pubblicava sul proprio sito *internet* nella sezione "altre tipologie di avvisi" una procedura di evidenza pubblica, mediante un "Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di n. 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.";

tale avviso recepisce tra l'altro le nuove "Linee guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli" secondo le aree di intervento individuate, per finalità sociali, con deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 24 maggio 2019;

l'avviso è da ritenersi una manifestazione selettiva, in quanto aperta ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, per ognuno dei soggetti individuati all'art. 48, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo n. 159 del 2011, ma anche ai consorzi, le associazioni temporanee di scopo (ATS) e le associazioni temporanee d'impresa (ATI);

l'amministrazione di Napoli, a seguito di tale avviso, assegna gli immobili confiscati, così come previsto all'art. 12 delle Linee guida citate, a titolo gratuito, per un periodo di 7 anni per i beni con metratura complessiva fino a 150 metri quadri; di 10 anni per i beni con metratura complessiva superiore a 150 metri quadri; di 15 anni per i fondi agricoli;

la scadenza di tale avviso era alle ore 12.00 del 12 giugno 2019, ben al di sotto degli usuali 30 giorni di tempo;

requisito obbligatorio per partecipare all'avviso pubblico era aver effettuato il sopralluogo agli immobili. Sopralluoghi calendarizzati dall'amministrazione comunale in tempi brevi e per una sola volta per tutta la durata dell'avviso, creando in questo modo, a parere dell'interrogante, un meccanismo di esclusione, anziché di inclusione;

tale meccanismo di esclusione verrebbe ben rappresentato per l'immobile confiscato di vico Zuroli n. 10, nella seconda municipalità di

Napoli, calendarizzato per la visita obbligatoria il giorno 3 giugno 2019, riducendo in questo modo a soli due giorni utili la pubblicità dell'avviso pubblico;

come previsto dall'art. 48, comma 3, lettera *c*), del citato decreto legislativo, gli enti territoriali che intendono assegnare gli immobili confiscati in concessione d'uso gratuito lo fanno in conformità al principio di concorrenza, nonché ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;

tali principi di concorrenza, di trasparenza, di adeguata pubblicità e parità di trattamento non venivano garantiti dall'avviso pubblico secondo l'interrogante, a causa dei tempi ristretti e dei vincoli aggiuntivi, contraddicendo con ogni evidenza la conclamata volontà alla massima partecipazione dei soggetti alla condivisione delle azioni per l'utilizzo dei beni confiscati, e rappresentando anche un atteggiamento non legittimo nell'utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli;

tale formulazione dell'avviso pubblico maggiormente restrittiva rispetto a quanto indicato dal legislatore tenderebbe a favorire a parere dell'interrogante i soggetti già operanti negli immobili stessi. Tale constatazione verrebbe confermata dalla presenza di soli 9 soggetti partecipanti all'avviso di cui 7 rappresentati dai vecchi concessionari,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano a cessare comportamenti ad avviso dell'interrogante discriminatori volti ad escludere soggetti dalla condivisione e dall'utilizzo dei beni confiscati;

quali iniziative intenda promuovere per il ripristino della volontà legislativa improntata alla massima partecipazione, eliminando azioni non legittime sull'utilizzo e la concessione dei beni confiscati.

(4-01845)

(26 giugno 2019)

RISPOSTA. - Giova preliminarmente richiamare il contenuto dell'art. 48, comma 3, lett. *c*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), il quale, con specifico riferimento alle modalità di assegnazione dei beni immobili trasferiti al patrimonio degli enti locali, dispone che "Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposite

convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni".

Va altresì ricordato che le specifiche scelte riguardanti le modalità di partecipazione, inserite nel bando per l'assegnazione dei beni, sono da ricondurre all'esercizio del potere amministrativo discrezionale da parte dell'ente locale, senza che alcuna competenza sia attribuita all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il citato art. 48, comma 3, lett. c), limita infatti i poteri dell'Agenzia alla revoca della destinazione dei beni immobili, nei soli casi di mancata loro assegnazione o utilizzazione. In particolare, la disposizione prevede testualmente che "Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi".

Relativamente al caso sollevato, la Prefettura di Napoli ha informato che il Comune di Napoli, come dallo stesso riferito, ha pubblicato il 28 maggio 2019 l'avviso pubblico per l'assegnazione a titolo gratuito e per finalità sociali di 7 immobili confiscati alle mafie, e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'articolo 48 del codice antimafia, ed ha previsto quale termine per la presentazione delle candidature il successivo 12 giugno. L'art. 7 dell'avviso prevedeva anche, a cura dei partecipanti al bando, un sopralluogo da effettuare presso la struttura per la quale avevano presentato un progetto di riutilizzo, al fine di prendere visione degli spazi e delle caratteristiche del cespite, secondo un calendario pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione comunale. Il sopralluogo, previsto dal bando a pena di esclusione dalle procedure di assegnazione, è motivato dall'esigenza che i candidati possano procedere alla valutazione in concreto delle caratteristiche strutturali degli immobili, in funzione della fattibilità del progetto, che pone gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e le utenze interamente a carico degli assegnatari. Tale procedura è conforme a quanto stabilito dall'art. 8 dell'avviso e delle nuove linee guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, approvate con delibera di Giunta comunale del 24 maggio 2019.

Sempre il Comune ha precisato che, all'atto della pubblicazione dell'avviso, i beni immobili risultavano assegnati in uso gratuito ad enti del terzo settore e che tali assegnazioni erano prossime alla scadenza.

La previsione di un termine breve per lo svolgimento dei sopralluoghi è stata motivata, da parte del Comune, dall'esigenza di garantire l'utilizzo dei cespiti senza soluzione di continuità, così evitando il possibile decorrere di un lasso di tempo imprecisato tra la scadenza delle assegnazioni ai precedenti beneficiari e l'ultimazione della nuova procedura ad evidenza pubblica, situazione che avrebbe comportato, tra l'altro, il rischio di occupazione abusiva e vandalizzazione degli stabili interessati.

Va poi rilevato che le specifiche circostanze previste nel bando (tempi ristretti per le visite del bene e vincoli aggiuntivi), che, a detta dell'interrogante, avrebbero ingenerato un "meccanismo di esclusione" da parte dei possibili soggetti interessati a partecipare al bando di assegnazione, in quanto operanti nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente partecipanti non sembrerebbero idonee ad inficiare il rispetto degli stessi principi di assegnazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CRIMI

(15 gennaio 2020)

---